

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. del 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal Canale Pralafera a sua volta derivante dal T. Angrogna in Comune di Luserna San Giovanni di cui alla D.D. n. 101-1508 del 13/2/2017. Titolare: VIMEL Srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 101-1508 del 13/2/2017; Codice Univoco: TO-A-10617

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire a Vimel S.r.l. - C.F./P.IVA n. 10340720019 - con sede legale in Pinerolo, Via Saluzzo n. 116/I, la concessione di derivazione d'acqua dal Canale Pralafera a sua volta derivante dal T. Angrogna in Comune di Luserna San Giovanni in misura di litri/sec massimi 1860 e medi 1260 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 20,18 la potenza nominale media di kW 249, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore del Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Torrente Pellice, dei sovracani dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Luserna San Giovanni), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. che il concessionario, sulla base di quanto inserito nel disciplinare di concessione, è tenuto alla stipula di una convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. entro la data di comunicazione di avvio dei lavori; fatta salva la riserva dell'Amministrazione concedente di imporre d'ufficio, entro il medesimo termine, apposita convezione di couso qualora le parti non giungano ad un accordo;

9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e al Consorzio BIM sopra indicato e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
10. che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... omissis ...)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 16/3/2017

(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni e gli adempimenti inseriti nella Determinazione 28-21275/2014 del 19/6/2014 del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali di questa Amministrazione qualora non superate sulla base degli esiti dell'istruttoria successivamente esperita, e nei pareri favorevoli/atti di assenso comunque denominati, allegati al provvedimento di autorizzazione unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale secondo le indicazioni di Arpa Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi, siano essi rivolti all'uso potabile, all'uso agricolo, all'uso piscicolo ovvero all'uso energetico, ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, prevista a norma di Legge, e la possibilità di riduzione delle disponibilità idriche all'impianto in funzione di eventuali necessità idropotabili, senza indennizzo alcuno. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto o alterato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dei suddetti usi al punto da arrecare danno alle utenze preesistenti. L'utilizzo idroelettrico dovrà inoltre, in ogni caso, essere subordinato agli usi agricolo, piscicolo e civile previsti per il Canale Pralafera; per quanto riguarda l'uso agricolo il concessionario si impegna inoltre a realizzare tutto quanto previsto al progetto di cui all'art. 4 e concordato con scrittura privata in data 27/5/2016 con i titolari della relativa competenza.

L'eventuale messa in asciutta temporanea del canale principale dovrà essere preventivamente notificata agli Enti competenti al fine del rilascio dei relativi atti di assenso e comunicata con un congruo anticipo agli altri utilizzatori del Canale stesso. Durante la fase di cantiere e di esercizio dell'impianto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela della totalità dei suddetti diritti precostituiti in capo ai terzi. Analogamente occorrerà mettere in atto tutte le precauzioni possibili al fine di garantire sempre l'integrità della condotta fognaria in esercizio di competenza di SMAT SpA/ACEA P.I. SpA e la continuità del relativo servizio. A tal proposito, in sede di progettazione esecutiva o di pre-cantierizzazione, il proponente dovrà nominare un Responsabile incaricato della attuazione del progetto condiviso con il suddetto gestore del S.I.I. e di tutte le prescrizioni e misure cautelative che si intendono mettere in atto il quale, con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i referenti di SMAT SpA/ACEA P.I. SpA al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. In caso di eventi accidentali che possano compromettere detto servizio il

Responsabile incaricato dovrà sempre dare immediata comunicazione a SMAT SpA/ACEA P.I. SpA. Resta inteso che saranno a carico del concessionario l'organizzazione e i relativi costi delle attività di by-pass che potranno rendersi necessarie per l'esecuzione dei lavori oltre che gli eventuali danni conseguenti all'intervento di cui al presente disciplinare.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di altre utenze preesistenti, è stato inserito l'art. 9 con il quale vengono introdotti d'ufficio norme e comportamenti di buon uso del Canale Pralafera a tutela delle utenze preesistenti, nonché indicazioni su obblighi e oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale principale e delle opere ad esso connesse. Con l'art. 9 il concessionario si impegna inoltre, con propria quota parte, ad intervenire allo scopo di adeguare l'esistente opera di presa del Canale Pralafera sul T. Angrogna, in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata D.D. 28-21275/2014 del 19/6/2014, e ad intervenire allo scopo di ripristinare il corretto funzionamento della stazione idrometrica della rete regionale di monitoraggio delle acque, in gestione ad ARPA Piemonte, denominata "Pellice - Luserna San Giovanni" e localizzata in corrispondenza del ponte della S.P. 162 sul T. Pellice. I presenti interventi dovranno essere realizzati nei tempi e nei modi stabiliti nella convenzione di cui al punto 2) dell'art. 9 e comunque nel rispetto di quanto previsto al punto 4) del medesimo art. 9.

La misura di portata presso il T. Pellice tratta dalla lettura dei dati registrati dalla stazione idrometrica "Pellice - Luserna San Giovanni" dovrà essere acquisita dal Concessionario e confrontata con il dato di DMV modulato atteso in alveo e pari ad almeno 846 l/s sulla base della stima di cui al progetto citato all'art. 4. In tal senso il concessionario è tenuto alla verifica dell'effettiva presenza in alveo del T. Pellice di tale portata e, nel caso in cui il dato di misura non risulti conforme alla minima attesa, dovrà essere previsto e attivato un rilascio aggiuntivo per mezzo dell'esistente canale di scarico ausiliario che collega il Canale Pralafera al T. Pellice, già nelle disponibilità del citato impianto idroelettrico della Idrogea S.n.c.. L'attuazione di tale meccanismo di controllo e regolazione finalizzato all'attivazione del presente rilascio ausiliario verso il T. Pellice dovrà seguire un protocollo di gestione da definirsi ad hoc con le competenti strutture di Arpa Piemonte e Città Metropolitana di Torino entro il termine di cui al punto 2) dell'art. 9 e le cui linee di principio dovranno essere condivise e incluse nell'ambito della convenzione di cui al medesimo punto 2) art. 9. L'attuazione del presente protocollo di gestione seguirà una prima sperimentazione della durata di 5 anni consecutivi a partire dalla messa in esercizio della derivazione durante i quali potranno essere riviste tempistiche, modalità operative ed eventuali soglie di riferimento; successivamente ai primi 5 anni e per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà aver cura di attuare il presente protocollo di gestione sulla base di quanto concordato ed eventualmente rivisto in via definitiva a valle del periodo di sperimentazione.

Il concessionario dovrà costantemente verificare che il Canale Pralafera, a monte e a valle della sezione di presa in progetto, sia in grado di far defluire tutta la portata in arrivo in condizioni di assoluta sicurezza: ciò anche in relazione alle eventualità di fermo impianto per eventi accidentali o per necessità di manutenzione. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del T. Pellice. Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Pellice, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti tratti dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 11 - RILASCIO

Fatta salva la garanzia di rilascio prevista dalla vigente disciplina regionale sul T. Angrogna a valle dell'opera di presa del canale principale di cui alla D.D. 28-21275/2014 del 19/6/2014 (n. pr. TO10024), sulla base di quanto definito in sede di istruttoria condotta, trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, il concessionario dovrà garantire sempre, senza indennizzo alcuno, la presenza nel Canale Pralafera, a valle della propria opera di presa, di una portata residua minima pari ad almeno 100 l/s al fine di mantenere sempre una portata minima all'interno del sedime del canale altresì a tutela di tutti i diritti precostituiti in capo ai terzi. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo dei rilasci minimi nei corpi idrici artificiali.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al suddetto valore previsto a garanzia del rilascio minimo nel canale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione a obiettivi specifici e/o agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po.

(... omissis ...)

Art. 13 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario come da citata convenzione di corso di cui all'art. 9 dovrà provvedere, in condivisione con le altre utenze del Canale Pralafera e secondo la propria specifica quota parte, alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito a valle della presa del canale principale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale o del QPAI. Tale scala dovrà essere realizzata nei tempi e nei modi stabiliti al punto 4) dell'art. 9 oltretutto in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363 e ponendo particolare attenzione al valore del QPAI e della velocità massima della corrente, e dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame degli Enti competenti al fine dell'acquisizione di tutti i necessari atti di assenso. (... omissis ...)"